

La rilevanza degli scritti difensivi civili

**UNA BUONA SENTENZA NASCE DA UNA BUONA
REDAZIONE DEGLI ATTI DELLE PARTI
(cit.)**

Avv. Gabriele Bonafede

PRINCIPIO GENERALE **OBIETTIVO DI OGNI FORMA DI COMUNICAZIONE:**

Far pervenire al destinatario del messaggio un concetto CHIARO e SEMPLICE al fine di favorirne il convincimento

Occorre che l'interlocutore abbia una comprensione *prima facie* del messaggio.

La possibilità di comprensione *prima facie* varia a seconda:

- dell'interlocutore (tecnico o non tecnico)
- degli strumenti utilizzati (linguistici, semantici, pragmatici, etc.)
- degli interessi confliggenti o convergenti tra emittente e destinatario

TESTO CHIARO:

- chiarezza *prima facie*
- approfondimento: verificare se un determinato termine crei o meno pluralità di interpretazioni dato che emittente e destinatario possono avere interessi confliggenti
- Strategie argomentative

CHIAREZZA

NEL DIRITTO

Non sempre nel diritto c'è interesse ad avere un testo chiaro e univoco (es.: clausole contrattuali in caso di interessi confliggenti delle parti)

NEL PROCESSO

Più si è chiari più è facile convincere il Giudice:
minore è lo sforzo cognitivo di chi deve comprendere
maggiore è la possibilità di essere convincenti

TRADUZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE NEL SISTEMA PROCESSUALE CIVILE

IDEA DI FONDO:

- **Semplificazione degli atti di parte e del Giudice**
- **Effetti positivi sul diritto di difesa e sul contraddittorio**
- **Effetti benefici sulla ragionevole durata del processo**

VANTAGGI:

- **Atti di parte chiari:** facilitazione del diritto di difesa della controparte
- **Motivazione degli atti del Giudice chiare:**
 - favorisce accettazione della sentenza
 - Stabilità della decisione
 - Validità della sentenza come precedente
 - Uguaglianza dei cittadini davanti alla legge

Chiarezza e sinteticità atti di parte: concorre all'obiettivo di assicurare la ragionevole durata del processo

PROBLEMATICHE

CHIAREZZA E SINTETICITÀ

Non sono di facile ed oggettiva definizione

Non sempre vanno d'accordo tra loro

Spesso confliggono con i principi di sinteticità o analiticità e completezza

TENTATIVO DI DEFINIZIONE

LINEE GUIDA 2017 OSSERVATORI GIUSTIZIA CIVILE

CHIAREZZA:

La chiarezza degli atti processuali, di parte e del giudice, attiene all'agevole comprensione del testo, che deve seguire un lineare ordine argomentativo, evitando ripetizioni, espressioni gergali, termini desueti, periodi e frasi lunghe, punteggiatura approssimativa, forme verbali passive.

È preferibile impiegare nessi di coordinazione, anziché di dipendenza, fra due o più proposizioni.

SINTETICITÀ:

La sinteticità degli atti processuali, di parte e del giudice, è un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell'atto chiamato ad esaminarle

PROBLEMATICHE

LEGISLATORE

Tende ad elevare a «totem» la sinteticità (spesso confondendola con la brevità) e la chiarezza attribuendo loro inesistenti effetti deflattivi dei carichi giudiziari

Ha introdotto norme che **IMPONGONO** il rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza a pena di **INAMMISSIBILITÀ**:

Art. 3 Codice del Processo Amministrativo

- 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.*
- 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione*

Art. 5 Codice Giustizia Contabile:

- 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.*
- 2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.*

GIURISPRUDENZA

Ha indicato detti principi come principi generali del processo

VULNUS

L'introduzione di sanzioni pesanti quali l'inammissibilità o l'improcedibilità hanno portato ad un irrigidimento dei principi finendo per giungere a soluzioni paradossali

art. 13 ter Disposizioni di Attuazione del Codice del Processo Amministrativo

Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte

- 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, **le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, (... omissis...)***
- 2. **Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.***
- 3. (... omissis...)*
- 4. (...omissis...)*
- 5. **Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.***

RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ NEL PROCESSO CIVILE

I GRADO

Indiretta ed eventuale:

si tratta di ipotesi di scuola in cui manchi completamente l'indicazione del petitum o sia radicalmente omessa la descrizione dei fatti (art. 163 n. 3 cpc) o l'atto sia inidoneo a raggiungere lo scopo (art. 156 c.3 cpc)

II GRADO

Meno teorica e più pregnante nel regime delle impugnazioni:

Regola della specificità dei motivi di impugnazione in appello (art. 342 c.p.c.) e in Cassazione (art. 366 n. 3 e n. 6 c.p.c.)

GIUDIZIO D'APPELLO

Quale è la funzione dei motivi d'appello?

I motivi individuano i capi della sentenza oggetto d'impugnazione e selezionano le questioni su cui il Giudice del gravame è chiamato a decidere, circoscrivendone la cognizione alle questioni dedotte

Quale deve essere il loro grado di specificità?

Alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinarne il fondamento logico-giuridico (art. 342 cpc)

Quale sorte per l'atto privo di motivi specifici?

Inammissibilità dell'atto d'appello

NEL 2012 VIENE RISCritto L'ART. 342 C.P.C.

L'appello deve essere motivato

La motivazione deve contenere a pena di INAMMISSIBILITÀ:

- 1. Indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto operata in sentenza**
- 2. Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata**

Interpretazione restrittiva della regola della specificità:

- l'appellante ha l'onere di fornire una soluzione ragionata e diversa della controversia rispetto a quella operata in sentenza;**
- deve fornire uno schema di sentenza alternativa**

Effetto: inammissibilità di atti d'appello a pioggia.

SENTENZA CASS. SS. UU. N. 27199/2017

Mitiga l'interpretazione restrittiva.

Nega che sia necessario per l'appellante fornire la schema di una sentenza alternativa.

Basta far comprendere al Giudice del gravame i motivi e le argomentazioni alla base delle censure mosse alla sentenza senza necessità di ricorrere a formule sacramentali.

Della riforma del 2012 restano comunque:

- L'esplicita previsione dell'inammissibilità dell'appello privo di motivi specifici**
- Viene definita la «minima unità strutturale» del motivo: in ogni QUESTIONE c'è un profilo di fatto e uno di diritto da trattare in forma parcellizzata**

GIUDIZIO DI CASSAZIONE

RICORSO (e CONTRORICORSO)

prima che **FONDATI** devono essere **AMMISSIBILI**

**SERIE DI RIFORME CHE MODIFICANO LE
MODALITÀ DI REDAZIONE DEL RICORSO**

D.LGS N. 40 DEL 2006

- Vengono modificati gli art. 366 e 369 c.p.c.
- Viene introdotto l'art. 366 bis c.p.c.

ART. 366 C.P.C.

CONTENUTO DEL RICORSO

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, *secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis*;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- 6) **la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.**

ART. 369 C.P.C.

DEPOSITO DEL RICORSO

Comma 2

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a **pena di improcedibilità**:

- 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
- 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
- 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
- 4) **gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.**

ART. 366 bis C.P.C.

FORMULAZIONE DEI MOTIVI

Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

EFFETTO: Elevatissimo numero di ricorsi dichiarati inammissibili per motivi formali

Legge n. 69 del 2009

Abroga l'art. 366 bis c.p.c.

Inserisce l'art. 360 bis c.p.c. - Inammissibilità Del Ricorso (c.d. Filtro in Cassazione):

Il ricorso è inammissibile:

- 1. quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;*
- 2. quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.*

**COSTITUZIONE DELLA SEZ. VI DELLA CASSAZIONE:
esame preventivo di ogni ricorso**

Legge n. 134 del 2012

**Elimina il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.
sostituendolo con**

***omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti***

**TUTTE LE RIFORME SUCCEDETESI NEGLI ANNI HANNO POSTO
UNA SERIE DI LIMITI RIGIDI E FORMALISTICI, AGGRAVATI
DALLA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DAL 2005, IN POI
SULLA BASE DI DUE PRINCIPI CARDINE**

Principio di autosufficienza del ricorso

Il Ricorso deve offrire alla Corte tutti gli elementi che le consentano di esaminare la fondatezza dell'impugnazione senza necessità di dover accedere ad atti o documenti esterni

Principio già introdotto negli anni '80 del secolo scorso ma rimasto privo di conseguenze pratiche in caso di violazione fino alle modifiche operate agli artt. 366 n. 6 e 369 c.p.c.

Principio di autosufficienza del ricorso

Le modifiche comportano:

FORMALISMI DEGENERATIVI:

Il ricorrente viene gravato di oneri di allegazione e puntualità dovendo riportare nei propri atti gli atti dei precedenti gradi di giudizio nonché il testo dei documenti e dei contratti

SANZIONE :

inammissibilità del ricorso per violazione del principio della autosufficienza, sia nella ricostruzione del fatto che sui motivi di diritto

REAZIONE DELL'AVVOCATURA:

per evitare la violazione del principio di autosufficienza e quindi l'inammissibilità si tende ad inserire tutto nel ricorso (c.d. «**Ricorso Sandwich**»)

VULNUS:

L'adozione di una tecnica redazionale errata, con abuso del «*taglia e incolla*» finisce per rendere gli atti non intellegibili con conseguente inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c. (obbligo di esposizione sommaria dei fatti)

Principio di chiarezza e sinteticità

La Suprema Corte:

nel **2014** ribadisce il principio sanzionandolo con l'inammissibilità del ricorso perché la sua violazione non consente di assicurare il diritto alla difesa nel rispetto del principio del giusto processo;

Conseguenza: aumentano le inammissibilità per vizi formali con rischio di travalicamento del limite della denegata giustizia per violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione

nel **2019**, alla luce dell'art. 3 del Codice del Processo Amministrativo, eleva a principio generale del processo il principio sanzionandone la violazione ancora con l'inammissibilità: non per eccessiva estensione del ricorso (non ricavabile da nessun dato normativo) quanto per violazione dell'art. 366 n. 3 e n. 4 c.p.c. per non intellegibilità delle questioni.

TENTATIVI DI SOLUZIONE

Il confronto tra Magistratura e l'Avvocatura porta a

PROTOCOLLO CORTE CASSAZIONE / C.N.F. DEL 17 DICEMBRE 2015

Strumento utile contenente indicazioni dimensionali e del contenuto del Ricorso (Vademecum)

Nessuna sanzione in caso di mancato rispetto del protocollo

Individua i punti fondamentali per la redazione utilizzando i principi di Sinteticità e Chiarezza come elementi guida nella redazione degli atti che devono garantire il rispetto del principio dell'Autosufficienza

PROTOCOLLO CORTE CASSAZIONE / C.N.F.

PUNTI SALIENTI:

- 1. indicazione dell'oggetto del giudizio in massimo 10 parole facendo riferimento all'oggetto ministeriale inserito nella nota di iscrizione a ruolo.**
- 2. sintesi iniziale dei motivi**
- 3. indicazione dei motivi specificati con riferimento sia alla sentenza impugnata che alle singole violazioni denunciate alla corte (massimo 30 pagine)**
- 4. niente onere di trascrizione integrale di atti e documenti: basta la loro localizzazione e la produzione in apposito fascicoletto ex art. 369 n. 4 c.p.c. da allegare al ricorso**



Grazie per l'attenzione!